



Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 1 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	


INDICE

1	OGGETTO E SCOPO _____	2
2	DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ACCESSO CIVICO (SEMPLICE E GENERALIZZATO) _____	2
2.1	Ambito di applicazione soggettivo _____	2
2.2	Ambito di applicazione oggettivo _____	2
2.3	Normativa di riferimento _____	2
2.4	Rapporti tra accesso civico semplice e generalizzato (e differenze da altri tipi di accesso) _____	2
2.5	Modalità di presentazione dell'istanza dell'accesso civico _____	3
3	ACCESSO CIVICO SEMPLICE _____	5
3.1	In cosa consiste _____	5
3.2	A chi va presentata l'istanza _____	5
3.3	Decisione e tutela in caso di rifiuto o inerzia _____	5
4	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO _____	6
4.1	In cosa consiste _____	6
4.2	Identificazione del richiedente _____	7
4.3	Competenza a ricevere le richieste _____	7
4.4	Competenza a decidere sulle richieste _____	8
4.5	Inammissibilità della domanda _____	8
4.6	Rimborso e tariffario AMT _____	8
4.7	Tempi di decisione _____	9
4.8	I controinteressati _____	9
4.9	Decisione, riesame e ricorso _____	10
4.9.1	Accoglimento della richiesta _____	10
4.9.2	Diniego o mancata risposta _____	10
4.9.3	La partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame _____	11
4.9.4	Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato _____	11
4.9.4.1	Eccezioni assolute _____	12
4.9.4.2	Eccezioni relative (o qualificate) _____	12
4.10	I dinieghi non consentiti _____	13
4.11	Motivazione del diniego o dell'accoglimento della richiesta di accesso _____	13
4.12	Richieste "massive o manifestamente irragionevoli" _____	14
4.13	Dialogo con i richiedenti _____	14
5	REGISTRO DEGLI ACCESSI _____	15
6	PUBBLICAZIONE E LISTA DI DISTRIBUZIONE _____	16
7	NOTA DI RINVIO E SEGNALAZIONI _____	16
8	ALLEGATI _____	16

Prima Emissione / Revisione / Riesame programmato	Data
Prima Emissione	24.3.2023
Rev. 01	29.1.2024

Responsabili		Formalizzazione	Data
Redazione	SGR/RPCT	Firmato (Fabio Della Casa) 	29.1.2024
Approvazione in via preliminare	CDA	Delibera del CDA di AMT S.p.A. del	29.1.2024
Approvazione finale - emissione	PRE	Firmato digitalmente (Ilaria Gavuglio)	29.1.2024

Lista di distribuzione diretta	Vedasi punto a) dell'art. 6) del presente Regolamento
Lista di distribuzione indiretta	Vedasi punti b) e c) dell'art. 6) del presente Regolamento

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 2 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

1 OGGETTO E SCOPO

Il presente regolamento ha come oggetto gli istituti dell'accesso civico semplice (inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte di AMT, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D. Lgs. 33/13) e generalizzato (ossia il diritto di chiunque, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D. Lgs. 33/13, di accedere a dati e documenti detenuti da AMT, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione).

Esso disciplina i presupposti, i criteri, le modalità e le procedure da osservare per queste due tipologie di accesso.

2 DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ACCESSO CIVICO (SEMPLICE E GENERALIZZATO)

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

Sulla base del disposto dell'art. 2 bis comma 2 lett. b) del D. Lgs 33/13, la disciplina dell'accesso civico, nelle sue due forme dell'accesso semplice e dell'accesso generalizzato, trova applicazione per AMT, quale legittimata passiva, in quanto società per azioni in controllo pubblico (e in house) come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2.2 Ambito di applicazione oggettivo

Sotto la vigenza del precedente Codice dei Contratti Pubblici si è discusso se l'accesso civico generalizzato fosse applicabile, in tutto o in parte, in relazione ai documenti relativi alle attività disciplinate dal tale Codice.

Infatti, emergeva una lacuna normativa sul punto, in quanto l'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 prevedeva che *"il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n.241/1990"*. La disposizione richiamava espressamente solo la disciplina dell'accesso procedimentale e non anche l'accesso civico generalizzato.

Ora, con la nuova formulazione dell'art. 35 D. Lgs. 36/2023, la questione è venuta definitivamente meno, in quanto tale articolo contempla espressamente anche questo tipo di accesso.


2.3 Normativa di riferimento

Di seguito la principale normativa applicabile (e sue ss.mm.ii.) per l'accesso civico:

- D. Lgs. n° 33/13 (decreto trasparenza)
- Delibera ANAC n° 1309 del 2016 (Linee Guida)
- Delibera ANAC n° 1310 del 2016 (Linee Guida)
- Circolare ministeriale n° 2 del 2017 su FOIA (Freedom of Information Act), avente ad oggetto: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"
- Circolare ministeriale n° 1 del 2019 su FOIA (Freedom of Information Act), avente ad oggetto: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"
- Regolamento (UE) n. 2016/679 e normativa nazionale correlata (D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.)
- D.P.R. 445/00 (art. 38)

2.4 Rapporti tra accesso civico semplice e generalizzato (e differenze da altri tipi di accesso)

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico semplice, che rimane circoscritto ai soli dati, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza: i due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 3 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso civico generalizzato.

L'accesso civico generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3 del decreto trasparenza).

La *ratio* dell'accesso civico generalizzato risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente, l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

Tenere ben distinte anche queste due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso 241, dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti, e nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni¹.

In sostanza, come già evidenziato, essendo l'ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.


Vi saranno, per contro, ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato.

2.5 Modalità di presentazione dell'istanza dell'accesso civico

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, con riferimento almeno alla loro natura ed oggetto e non richiede motivazione.

¹ Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5515/2016; Tar Lazio, Sez. II bis, n. 7326/2018; Tar Toscana n. 1748/2019

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 4 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

L'istanza può essere validamente presentata a mezzo posta, fax o direttamente presso l'ufficio competente a riceverla. La richiesta inviata con fax o posta deve essere sottoscritta dall'interessato ed accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all'impiegato che la riceve mostrando tale documento².

L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii (Codice dell'Amministrazione Digitale).^{3 4}

L'istanza, inviata per via telematica, è valida, ad esempio, se:

- sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- trasmessa dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata cui è allegata copia del documento d'identità;
- sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
- etc.

Ogni istanza di accesso civico deve essere tempestivamente protocollata dall'ufficio competente a riceverla. Se questo non è l'ufficio competente a decidere sulla stessa, lo stesso deve tempestivamente trasmetterla all'ufficio competente per la decisione; qualora non sia in grado di individuarlo, la trasmissione deve essere fatta alla Segreteria Generale che provvederà alla trasmissione all'ufficio competente per la decisione. I sistemi di protocollo informatico gestiscono al loro interno l'organigramma aggiornato di AMT.

AMT, tramite le proprie Funzioni competenti, si deve dotare di tutte le strumentazioni e supporti atti a garantire il ricevimento e la gestione delle richieste, telematiche e non, come sopra indicate.

Sul sito aziendale, nella sezione "Società Trasparente", nella sotto-sezione "Altri Contenuti", sub Voce "Accesso Civico" (e con link alla home page), devono risultare riportati, sulla base dell'organigramma aziendale in vigore, i nomi ed i contatti (indirizzi, recapiti telefonici, caselle di posta):


- del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza di AMT (RPCT) e del Titolare del Potere Sostitutivo (con anche obbligatoriamente suo indirizzo di posta elettronica certificata collegato al sistema di protocollo, oltre che posta elettronica non certificata e in via ordinaria);
- della Segreteria Generale di AMT (con anche obbligatoriamente suo indirizzo di posta elettronica certificata collegato al sistema di protocollo, oltre che posta elettronica non certificata e in via ordinaria);
- delle Segreterie di tutte le Direzioni e di tutte le restanti Funzioni di Primo Riporto aziendale di AMT (ove presente, anche con suo indirizzo di posta elettronica certificata collegato al sistema di protocollo, oltre che posta elettronica non certificata e in via ordinaria);

² Trovano applicazione, infatti, le disposizioni di cui all'art. 38 DPR n° 445 del 2000

³ Normativa applicabile ad AMT in quanto gestore di servizio pubblico e anche in quanto società in controllo pubblico

⁴ Precisioni su modalità di trasmissione telematica ex D. Lgs. 82/05: come anche chiarito dalla circolare ministeriale 2/17, nei casi di trasmissione per via telematica della domanda – indicata come modalità ordinaria dall'art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 – si applica l'art. 65, c. 1, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), che è stata oggetto di recenti modifiche e che ha sostituito il comma 2 dell'art. 38 del DPR 445/00. In base a questa disposizione, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
- b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 5 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

- dell'ufficio Relazioni con i Clienti (RCL) (ove presente, anche con suo indirizzo di posta elettronica certificata collegato al sistema di protocollo, oltre che posta elettronica non certificata e in via ordinaria).

In tale Voce del sito (sempre con anche link alla home page) devono anche:

- essere riportate informazioni generali su:
 - o la procedura da seguire per presentare una domanda di accesso civico semplice e generalizzato;
 - o i rimedi disponibili (procedura di riesame e ricorso in via giurisdizionale) in caso di mancata risposta di AMT entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o totale dell'accesso;
- essere presenti moduli standard utilizzabili, rispettivamente, per proporre:
 - o modulo accesso civico semplice RPCT;
 - o modulo accesso civico semplice titolare potere sostitutivo;
 - o modulo accesso civico generalizzato;
 - o modulo riesame accesso civico generalizzato;
 - o modulo opposizione accesso civico generalizzato;
 - o modulo controinteressato riesame accesso civico generalizzato.

N.B.: in ogni caso, l'uso di un formato o modulo diverso da quello reso disponibile online sul sito istituzionale di AMT non può comportare l'inammissibilità o il rifiuto della richiesta.

Le indicazioni relative all'utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione delle istanze attengono ai compiti del Responsabile della transizione digitale, individuati dall'art. 17 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice per l'amministrazione digitale) e illustrati con la Circolare RTD n. 3/2018 del Ministro per la pubblica amministrazione.

3 ACCESSO CIVICO SEMPLICE

3.1 In cosa consiste

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che AMT ha l'obbligo di pubblicare in ossequio alla normativa in materia di trasparenza nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Per tali obblighi di pubblicazione, da parte di AMT, si rinvia integralmente alla disciplina e casistica posta dal D. Lgs. 33/13 e delibere ANAC in materia.

3.2 A chi va presentata l'istanza


Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico semplice di cui all'art. 5, co. 1, del decreto trasparenza, gli interessati presentano istanza al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) di AMT, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. d) del medesimo decreto.

Il Titolare del Potere Sostitutivo è individuato nella Responsabile della Funzione Comunicazione e Media (CEM), che è anche la Funzione competente in via ordinaria alla pubblicazione dei dati, informazioni e documenti ex D. Lgs. 33/2013 sul sito aziendale di AMT, sezione Società Trasparente, sulla base della trasmissione e sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei Direttori e restanti altri Primi Riporti aziendali, individuati come competenti alla trasmissione dei relativi dati, informazioni e documenti.

3.3 Decisione e tutela in caso di rifiuto o inerzia

L'RPCT è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza (e non da quella, eventualmente diversa, di protocollazione).

L'RPCT, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede, entro trenta giorni, a far pubblicare sul sito istituzionale i dati, i documenti o le informazioni richiesti. Il RPCT entro lo stesso termine comunica all'interessato l'avvenuta pubblicazione con l'indicazione del collegamento ipertestuale.

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 6 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

Ex art. 5 c. 10 del D. Lgs. 33/13, in relazione alla loro gravità, l'RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Tale responsabile segnala altresì gli inadempimenti al Vertice di AMT e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti risultino già pubblicati, il RPCT indica al richiedente il collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, l'interessato può ricorrere al Titolare del Potere Sostitutivo⁵ che, accertata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione provvede come sopra specificato entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.

A fronte dell'inerzia o del rifiuto da parte del RPCT di AMT o del Titolare del Potere Sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può esperire, se ne ricorre la competenza, il rimedio amministrativo del ricorso al difensore civico e proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104⁶.

4 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

4.1 In cosa consiste

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti da AMT, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione in ossequio alla normativa in materia di trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La distinzione tra "documenti" e "dati" acquista rilievo nella misura in cui essa comporta che AMT sia tenuta a considerare come validamente formulate, e quindi a darvi seguito, anche le richieste che si limitino a identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.

La delibera ANAC 1309/16 – andando a superare un dubbio interpretativo basato su una diversa formulazione letterale contenuta nell'accesso civico semplice e nell'accesso civico generalizzato - precisa che dalla lettura dell'art. 5 bis si evince che oggetto dell'accesso civico generalizzato possono essere anche le "informazioni" detenute da AMT. Il primo riferimento, infatti, non è solo ai "documenti amministrativi", ma anche ai "dati" che esprimono un concetto informativo più ampio, da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico sui cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione.


Sempre la delibera ANAC appena citata, specifica poi che per "informazioni" si devono considerare le rielaborazioni di dati detenuti da AMT, effettuate per propri fini, contenuti in distinti documenti.

Si precisa che, poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza), si ritiene escluso che – per rispondere a tale richiesta – AMT sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, AMT non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite da AMT stessa.⁷

⁵ Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, si ritiene applicabile l'istituto generale previsto dall'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente potrebbe ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2 co. 9- ter della legge 241/90 (tale istituto è stato anche previsto nel Regolamento in materia di accessi di ANAC del 24.10.2018 e sue ss.mm.ii.)

⁶ Anche se dalla lettura del comma 7 dell'art. 5 del D. Lgs. 33/13 questa possibilità viene prevista nella sede del c.d. accesso civico generalizzato, dalla lettura dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) questa possibilità si ritiene prevista anche per l'accesso civico semplice (tale possibilità compare, inoltre, anche nel sito proprio di ANAC)

⁷ Per questa interpretazione restrittiva cfr. delibera ANAC 1309/16

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 7 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

Poiché il testo del decreto trasparenza dispone che “l’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”, si ritiene non ammissibile una richiesta meramente esplorativa⁸, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni AMT dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto (Cfr. Parere Consiglio di Stato 18.2.2016, par. 11.3). L’inammissibilità, però - come anche si dirà più avanti nella parte relativa all’accesso civico generalizzato dove verrà disciplinata l’“inammissibilità della domanda” - potrà essere dichiarata soltanto dopo che il richiedente sia stato invitato (per iscritto) a ridefinire l’oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse, e quest’ultimo non abbia fornito i chiarimenti richiesti.

Nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento di AMT, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento della sua attività (cfr. CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03).

Nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere. In base a questo principio, dato che l’istituto dell’accesso generalizzato assicura una più ampia tutela all’interesse conoscitivo, qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. 241 ecc.), la stessa dovrà essere trattata da AMT come richiesta di accesso generalizzato.

4.2 Identificazione del richiedente

Per quanto concerne il diritto di accesso civico generalizzato, si precisa che, in linea di principio, l’identificazione del richiedente non è necessaria ai fini dell’esercizio del diritto. Tuttavia, l’identificazione del richiedente è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande: ad esempio, ai fini della trasmissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione di una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto. Pertanto l’identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta. In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, AMT deve comunicare al richiedente la necessità di identificarsi (vedasi circolare ministeriale 2/17).

4.3 Competenza a ricevere le richieste


In ottemperanza alla circolare ministeriale 2/17, si stabilisce che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata, alternativamente:

- agli uffici di AMT che detengono i dati, le informazioni o i documenti (tramite inoltre presso la Segreteria di Direzione e di quella di altra Funzione di Primo Riporto aziendale nella quale si trova incardinato l’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti);
- alla Segreteria Generale di AMT;
- all’ufficio Relazioni con i Clienti (RCL).

Nel caso in cui sia palese che la domanda sia stata erroneamente indirizzata ad AMT (nel senso che doveva essere inviata ad Amministrazione che detiene i dati o documenti richiesti), l’ufficio ricevente deve inoltrare tempestivamente la domanda all’Amministrazione competente e darne comunicazione al richiedente, specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio competente.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può ricevere soltanto le domande di accesso civico semplice, riguardanti “dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria” (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013). Nel caso in cui una domanda di accesso generalizzato sia stata erroneamente

⁸ La sentenza 20 ottobre 2020 n. 10660 del T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, è intervenuta per affermare la legittimità di un diniego di accesso documentale quando la richiesta si manifesta del tutto generica e con una funzione esplorativa, priva di una legittimazione capace di azionare quell’interesse qualificato tutelato dall’ordinamento, contrario ad attività della P.A. prive di un valore sostanziale o di una qualche utilità per il destinatario e, più in generale, al buon andamento dell’azione amministrativa.

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 8 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

inviata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quest'ultimo provvede a inoltrare tempestivamente la stessa all'ufficio competente a decidere sulla richiesta (se del caso avvalendosi dell'ausilio della Segreteria Generale).

4.4 Competenza a decidere sulle richieste

Sulla base delle prescrizioni fornite dalla circolare ministeriale 2/17, la competenza a decidere sulle richieste è quella di seguito esposta.

Di regola, la competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso generalizzato è attribuita all'ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti. In linea di principio, questo ufficio dovrebbe coincidere con l'ufficio competente nella materia a cui si riferisce la richiesta (competenza *ratione materiae*).

Nei casi dubbi, si deve privilegiare il criterio fattuale del possesso dei dati o documenti richiesti. A rigore, l'ufficio che è in possesso dei dati o documenti richiesti non può respingere la domanda di accesso per difetto di competenza nella materia oggetto della richiesta.

4.5 Inammissibilità della domanda

In linea di principio, si deve ritenere contraria alla disciplina dell'accesso civico generalizzato la possibilità di dichiarare inammissibile una domanda presentata per motivi formali o procedurali. Per tale motivo, nel caso in cui l'istanza non sia presentata secondo quanto previsto, l'ufficio competente a ricevere l'istanza ne dà comunicazione all'istante che provvede al completamento della stessa. AMT potrà ritenere inammissibile una domanda formulata in termini generici o meramente esplorativi soltanto quando abbia invitato (per iscritto) il richiedente a ridefinire l'oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l'identificazione dei dati o documenti di suo interesse, e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti (vedasi circolare ministeriale 2/17).

4.6 Rimborso e tariffario AMT


La natura fondamentale del diritto di accesso civico generalizzato esclude che il rimborso possa costituire una barriera economica in grado di ostacolare l'esercizio del diritto.

Sulla scorta di quanto stabilito dalla circolare ministeriale 1/19, di seguito, si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alla portata del principio di gratuità concernente le istanze di accesso civico generalizzato. Innanzitutto, a fronte di una istanza di accesso civico generalizzato possono essere addebitati solo i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, ad esclusione di qualsiasi altro onere a carico del cittadino. La suddetta circolare, stabilisce testualmente che *<<a fronte di una istanza di accesso civico generalizzato possono essere addebitati solo i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, ad esclusione di qualsiasi altro onere a carico del cittadino. In particolare, il costo rimborsabile, corrispondente a quello "effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione", non include il costo per il personale impiegato nella trattazione delle richieste di accesso, essendo quest'ultimo un onere che, in linea di principio, grava sulla collettività che intenda dotarsi di un'amministrazione moderna e trasparente>>*. Ora, non rivestendo AMT la natura giuridica di "amministrazione pubblica", bensì quella di "società per azioni in controllo pubblico", tale previsione appare di dubbia applicabilità alla stessa: per tale ragione la stessa ritiene rimborsabili anche tali costi di personale, riservandosi eventualmente un approfondimento sul punto.

Nel costo di riproduzione, del quale AMT può chiedere il rimborso, rientrano le seguenti voci:

- il costo per la fotocopiazione su supporto cartaceo;
- il costo per la copia o la riproduzione su supporti materiali (ad es. CD-rom);
- il costo per la scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato cartaceo, in quanto attività assimilabile alla fotocopiazione e comunque utile alla più ampia fruizione favorita dalla dematerializzazione dei documenti (art. 42, d.lgs. n. 82 del 2005);
- il costo di spedizione dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo dell'invio tramite posta elettronica o posta certificata e sempre che ciò non determini un onere eccessivo per AMT.

A tali costi si cumulano gli oneri in materia di bollo e i diritti di ricerca e visura.

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 9 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

Le tariffe coincidono con quelle già adottate per l'accesso procedimentale (accesso 241), ferma restando la proporzionalità e la corrispondenza delle stesse al costo effettivamente sostenuto e documentato da AMT. Nel caso in cui AMT non si sia dotata di un tariffario in materia di accesso o comunque in caso di dubbio, occorre far riferimento ai prezzi medi praticati nel mercato di riferimento.

Le somme relative ai costi e diritti indicati devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c bancario intestato all'Azienda Mobilità e Trasporti presso la Banca BNL, via Largo Eros Lanfranchi, Genova 16121, IBAN: IT95X0100501400000000032930 - CODICE BIC/SWIFT: BNLIITRR, con causale: rimborso diritto di accesso.

4.7 Tempi di decisione

Il procedimento di accesso generalizzato si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda (e non da quella, eventualmente diversa, di protocollazione). Non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento.

Poiché la norma di legge fa riferimento alla "presentazione della domanda", ai fini della esatta determinazione della data di avvio del procedimento, il termine decorre non dalla data di acquisizione al protocollo, ma dalla data di presentazione della domanda, da intendersi come data in cui AMT riceve la domanda. Soltanto qualora sorgano dubbi sulla data di presentazione della domanda e non vi siano modalità di accertamento attendibili (attendibile deve considerarsi, ad esempio, la data di inoltro del messaggio di posta elettronica, anche non certificata), la data di decorrenza del termine per provvedere decorre dalla data di acquisizione della domanda al protocollo.


4.8 I controinteressati

Se AMT individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 del D. Lgs 33/13, dà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

La Delibera ANAC 1309/16 e circolare ministeriale 1/19 precisano al riguardo che, rispetto a una domanda di accesso civico generalizzato, sono qualificabili come controinteressati tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, anche se non indicati nel documento cui si vuole accedere, possono subire un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati dall'art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza, quali protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali. In tale quadro, si precisa che con particolare riferimento ai dati personali, sono tali solo quelli riferibili a persone fisiche identificate o identificabili ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679⁹

Sempre seguendo l'indicazione della circolare ministeriale 1/19, si stabilisce che, data la necessità di garantire l'integrità del diritto di difesa, AMT deve rispettare le forme indicate dal decreto trasparenza anche quando il numero di controinteressati sia elevato. A tal fine, nel caso di attività o procedure complesse, con coinvolgimento di un elevato numero di soggetti potenzialmente identificabili come controinteressati, AMT può utilizzare la casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti interessati laddove fornita per le comunicazioni con la stessa come proprio domicilio speciale. Qualora non sia stato possibile procedere nel senso appena indicato e il numero di controinteressati sia così elevato da rischiare di arrecare un serio pregiudizio al buon andamento, a causa della onerosità dell'attività di notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, AMT può consentire l'accesso parziale, oscurando i dati personali o le parti dei documenti richiesti che possano comportare un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati nell'art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza.

⁹ Ai sensi dell'articolo citato «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

<p align="center">Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -</p>	<p align="center">Pag. 10 di 16</p>	
<p>Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)</p>	<p align="center">Codice REGACC</p>	

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 del D. Lgs 33/13 (trenta giorni) è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, AMT provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

La circostanza che i dati o documenti richiesti facciano riferimento a soggetti terzi, di per sé, non implica che questi debbano essere qualificati come controinteressati. Occorre comunque valutare il pregiudizio concreto agli interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2, che i controinteressati potrebbero subire come conseguenza dell'accesso. Al fine di identificare i controinteressati in modo corretto, è indispensabile procedere a questa valutazione soltanto dopo un puntuale esame di tutti i dati e i documenti oggetto della domanda di accesso generalizzato.

Per agevolare la tutela degli interessi privati sopra richiamati e di velocizzare la procedura, AMT indica nella comunicazione ai controinteressati le modalità (anche telematiche) di presentazione dell'eventuale opposizione all'accesso.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di AMT. Tale Responsabile decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Lo stesso può anche esperire, se ne ricorre la competenza, il rimedio amministrativo del ricorso al difensore civico. Avverso la decisione di AMT ovvero a quella del suo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o a quella del difensore civico, il controinteressato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4.9 Decisione, riesame e ricorso

4.9.1 Accoglimento della richiesta

In caso di accoglimento, AMT provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato¹⁰, salvi i casi di comprovata indifferibilità, AMT ne dà comunicazione al controinteressato ed al richiedente e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. All'uopo, al fine di evitare contestazioni, viene stabilito che la comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l'espressa precisazione che la trasmissione al richiedente dei dati o documenti avviene qualora, decorsi quindici giorni, non siano stati notificati ad AMT ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso.


4.9.2 Diniego o mancata risposta

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/13.

Ai sensi dell'art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, "nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". Tale Responsabile decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Nel caso in cui i dati o documenti richiesti siano detenuti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che dunque è competente a decidere in sede di prima istanza, AMT individua la

¹⁰ In caso di opposizione, l'amministrazione non può assumere come unico fondamento del rifiuto di accesso il mancato consenso del controinteressato. L'art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 espressamente prevede l'ipotesi di "accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato"

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 11 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

Funzione Comunicazione e Media (CEM) di AMT, come l'ufficio eccezionalmente competente a decidere sulle domande di riesame¹¹.

L'Ufficio competente per il riesame viene indicato al richiedente in caso di rifiuto totale o parziale della richiesta.

Avverso la decisione di AMT o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del suo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può esperire, se ne ricorre la competenza, il rimedio amministrativo del ricorso al difensore civico e proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Lo stesso si ritiene si possa fare in caso di loro inerzia¹².

4.9.3 La partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame

Sulla base della precisazione della circolare 1/19, si prevede che nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) constati che in prima istanza la partecipazione non sia avvenuta per una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza (vale a dire i casi dei limiti - esclusioni relative o qualificate - al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati), la partecipazione dei controinteressati al procedimento di riesame deve ritenersi senz'altro ammissibile, trattandosi dell'unica opzione in grado di assicurare al controinteressato l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito del procedimento amministrativo.

Ne consegue, nell'ipotesi indicata, l'obbligo per il RPCT di comunicare l'avvio del procedimento anche al controinteressato pretermesso, in applicazione dell'art. 7, comma 1, della l. n. 241 del 1990, che, in via generale, impone al responsabile del procedimento di comunicare l'avvio a coloro che possano ricevere un pregiudizio dal provvedimento finale.

Nel caso di integrazione del contraddittorio nella fase di riesame, può ritenersi applicabile, per analogia, la previsione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto trasparenza. Pertanto, ai controinteressati andrebbe riconosciuta la possibilità di presentare una motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine di conclusione del procedimento di riesame (20 giorni) potrebbe essere sospeso, ove necessario, fino all'eventuale opposizione dei controinteressati e comunque per non più di 10 giorni.


Il decreto trasparenza non individua un termine entro il quale proporre la domanda di riesame. Tuttavia, ritenere che tale domanda sia proponibile senza termine darebbe luogo a problemi applicativi, legati al protrarsi nel tempo della situazione di incertezza circa l'effettiva conclusione della vicenda amministrativa relativa alla ostensibilità dei dati e/o dei documenti richiesti. Per prevenire questo esito, la circolare 1/19 enuncia che appare ragionevole ritenere che il procedimento di riesame debba essere attivato entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza, corrispondente al termine di decadenza previsto per la proposizione dei summenzionati rimedi (ricorso al giudice e al difensore civico). Tale termine, pur non espressamente previsto dall'art. 5, c. 7, del decreto trasparenza, è disciplinato in via generale dalla disciplina generale dei ricorsi amministrativi, al quale l'istituto del riesame è riconducibile. Decorso tale termine, il RPCT può dichiarare irricevibile l'istanza, fatti salvi i casi in cui la tardività appaia incolpevole o comunque giustificata alla luce delle specifiche motivazioni addotte dall'istante.

4.9.4 Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato

Si premette che ex circolare ministeriale 2/17, diversamente da quanto previsto dall'art. 24, c. 6, l. n. 241/1990 in tema di accesso procedimentale, non è possibile individuare (con regolamento, circolare o altro atto interno) le categorie di atti sottratti all'accesso generalizzato. AMT è, inoltre, chiamata ad applicare le previsioni legislative rilevanti (art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013), tenendo nella dovuta considerazione le richiamate Linee Guida dell'ANAC (Delibera 1309/16), oggetto di periodico aggiornamento in base all'evoluzione della prassi.

¹¹ Tale possibilità è espressamente prevista dalla circolare 2/17

¹² Il fatto che si possa ricorrere al TAR in caso anche di loro inerzia, nel silenzio del D. Lgs. 33/13, lo si desume dalla formulazione dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 12 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

Le esclusioni ed i limiti sono contemplati all'art. 5 bis del D. Lgs. 33/13. Qui si evidenzia solo che dalla lettura dell'art. 5 bis, co. 1, 2 e 3 del decreto trasparenza si possono distinguere due tipi di eccezioni, assolute o relative.

4.9.4.1 Eccezioni assolute

Ricorrono in caso di:

- a) segreto di Stato;
- b) negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Trattasi di eccezioni poste da una norma di rango primario a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa. In presenza di tali eccezioni è previsto che l'amministrazione interessate sia tenuta a rifiutare l'accesso (segreto di Stato o divieto di divulgazione) ovvero a consentirlo secondo condizioni modalità e limiti previsti da norme di legge.

4.9.4.2 Eccezioni relative (o qualificate)

Al di fuori dei casi sopra indicati, possono ricorrere, invece, limiti (eccezioni relative) posti a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del decreto trasparenza.

In questi casi, il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata da AMT con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento. AMT, cioè, è tenuta a verificare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore.

I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici sono:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.


I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati sono:

- a) protezione dei dati personali;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza;
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

Si precisa che se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) (cioè: protezione dei dati personali), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Affinché l'accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio. AMT, in altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà:

- a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all'art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato;

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 13 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

- b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell'informazione richiesta;
- c) valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.

AMT è tenuta, quindi, a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente. Il principio di proporzionalità, infatti, esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito (cfr. sul punto CGUE, 15 maggio 1986, causa C- 222/84; Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03).

Detta valutazione, proprio perché relativa alla identificazione di un pregiudizio in concreto, non può essere compiuta che con riferimento al contesto temporale in cui viene formulata la domanda di accesso: il pregiudizio concreto, in altri termini, va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile, e non in termini assoluti ed atemporali.

Si precisa, infine, che ai sensi del comma 5 bis del decreto trasparenza:

- se i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 bis D. Lgs. 33/13 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti;
- i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 bis D. Lgs. 33/13 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

4.10 I dinieghi non consentiti

Sono impropri e, quindi illegittimi, i dinieghi fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti indicati dall'art. 5-bis del decreto trasparenza.

Quando con un'unica domanda si chiede l'accesso a una pluralità di dati o documenti, è necessario che la risposta sia esaustiva e che, nel caso di diniego parziale, sia fornita adeguata motivazione in relazione a ciascun gruppo di dati o documenti. Una risposta parziale che non indichi le ragioni dell'omessa trasmissione di una parte dei dati o documenti richiesti equivale a un diniego parzialmente illegittimo.

Il differimento dell'accesso – previsto dall'art. 5-bis, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 – è ammesso soltanto quando ricorrano cumulativamente due condizioni:


- che l'accesso possa comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis;
- che quel pregiudizio abbia carattere transitorio, in quanto i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5- bis si applicano "unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato".

Nel caso in cui ricorrano queste condizioni, l'accesso non deve essere negato: per soddisfare l'interesse conoscitivo è "sufficiente fare ricorso al potere di differimento" (art. 5-bis, c. 5) e, quindi, il differimento dell'accesso è imposto dal principio di proporzionalità.

L'inutilizzabilità del potere di differimento ad altri fini è confermata dall'art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013, secondo cui il differimento dell'accesso deve essere motivato, appunto, "con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis". Pertanto, tale potere non può essere utilizzato per rimediare alla tardiva trattazione della domanda e alla conseguente violazione del termine per provvedere.

4.11 Motivazione del diniego o dell'accoglimento della richiesta di accesso

Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all'esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all'esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, AMT è tenuta a una congrua e completa, motivazione.

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 14 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

Possono, tuttavia, verificarsi circostanze in cui potrebbe essere pregiudizievole dell'interesse coinvolto imporre ad AMT anche solo di confermare o negare di essere in possesso di alcuni dati o informazioni (si consideri ad esempio il caso di informazioni su indagini in corso). In tali ipotesi, di stretta interpretazione, se si dovesse pretendere una puntuale specificazione delle ragioni del diniego, AMT potrebbe disvelare, in tutto o in parte, proprio informazioni e dati che la normativa ha escluso o limitato dall'accesso per tutelarne la riservatezza (pubblica o privata). Ove ci si trovi in situazioni del genere, e ove questo non comporti la rivelazione di informazioni protette, è quantomeno opportuno indicare le categorie di interessi pubblici o privati che si intendono tutelare e almeno le fonti normative che prevedono l'esclusione o la limitazione dell'accesso da cui dipende la scelta di AMT.

La motivazione è necessaria anche in caso di accoglimento dell'istanza, specie nelle ipotesi in cui la richiesta lambisce diritti di soggetti terzi che, come controinteressati, sono stati coinvolti ai sensi dell'art. 5 co. 5 del decreto trasparenza.

4.12 Richieste “massive o manifestamente irragionevoli”

AMT è tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento della stessa. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento di AMT.

La ragionevolezza della richiesta va valutata tenendo conto dei seguenti criteri:

- l'eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che AMT dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti;
- le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale;
- la rilevanza dell'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.

L'irragionevolezza della richiesta è manifesta soltanto quando è evidente che un'accurata trattazione della stessa comporterebbe per AMT un onere tale da compromettere il buon andamento della sua attività. Il carattere palese del pregiudizio serio e immediato al buon funzionamento di AMT va motivato in relazione ai criteri sopra indicati.

Qualora tale pregiudizio sia riscontrabile, AMT, prima di decidere sulla domanda, deve contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l'oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità. Soltanto qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta entro i predetti limiti, il diniego potrebbe considerarsi fondato, ma nella motivazione del diniego AMT non deve limitarsi ad asserire genericamente la manifesta irragionevolezza della richiesta, bensì fornire una adeguata prova, in relazione agli elementi sopra richiamati, circa la manifesta irragionevolezza dell'onere che una accurata trattazione della domanda comporterebbe.


I medesimi principi sono applicabili all'ipotesi in cui uno stesso soggetto (o una pluralità di soggetti riconducibili a un medesimo ente) proponga più domande entro un periodo di tempo limitato. In questo caso, l'amministrazione potrebbe valutare l'impatto cumulativo delle predette domande sul buon andamento della sua azione e, nel caso di manifesta irragionevolezza dell'onere complessivo che ne deriva, motivare il diniego nei termini sopra indicati. Se il medesimo richiedente ha già formulato una richiesta identica o sostanzialmente coincidente, AMT ha la facoltà di non rispondere alla nuova richiesta, a condizione che la precedente sia stata integralmente soddisfatta.

4.13 Dialogo con i richiedenti

Nel trattare una richiesta, è necessario che AMT instauri un “dialogo cooperativo” con il richiedente.

Più precisamente, AMT comunica con il richiedente, in particolare, nei seguenti momenti:

- tempestivamente, subito dopo la presentazione della domanda, al fine di:

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 15 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

- rilasciare una ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta e indichi il numero di protocollo assegnato e il termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a rispondere;
 - chiedere a chi formula la richiesta di identificarsi, nel caso in cui non lo abbia fatto;
 - chiedere eventuali chiarimenti circa l'oggetto della richiesta o, in caso di manifesta irragionevolezza, una sua ridefinizione;
 - confermare che l'invio dei dati o documenti richiesti avverrà in formato digitale, salvo che una diversa modalità di trasmissione sia stata indicata dal richiedente e non risulti eccessivamente onerosa per AMT;
 - indicare gli eventuali costi di riproduzione derivanti dalle diverse modalità di accesso;
- entro il termine di conclusione del procedimento, al fine di:
- comunicare al richiedente la decisione motivata relativa alla sua domanda;
 - in caso di accoglimento della richiesta, trasmettere la documentazione richiesta contestualmente (salvo il diverso termine previsto dall'art. 5, c. 6, nel caso di opposizione di uno o più controinteressati);
 - in caso di rifiuto della richiesta, comunicare le ragioni del diniego e contestualmente indicare i mezzi di riesame e di ricorso giurisdizionale esperibili.

5 REGISTRO DEGLI ACCESSI

All'interno della sezione "Società Trasparente" di AMT, nella sotto-sezione "Altri Contenuti", sub Voce "Accesso Civico" deve essere pubblicato un registro delle richieste di accesso presentate.

Il registro deve contenere l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti. Esso deve essere tenuto aggiornato almeno con cadenza trimestrale.

Tale registro persegue lo scopo di:

- semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;
- favorire l'armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili;
- agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate;
- monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse.

Contenuto del registro degli accessi:

- Domanda di accesso

- Data di presentazione
- Oggetto della richiesta e tipologia di accesso
- Presenza di controinteressati
- Esito: Accoglimento (accesso consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto totale
- Data del provvedimento
- Sintesi della motivazione (ragioni del rifiuto totale o parziale)

- Domanda di riesame


- Data di presentazione
- Esito: Accoglimento (accesso consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto totale
- Data del provvedimento
- Sintesi della motivazione

- Ricorso al giudice amministrativo

- Data di comunicazione del provvedimento all'amministrazione
- Esito: Accoglimento (accesso consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto totale.

Il registro deve essere tenuto aggiornato e controllato da ogni singolo ufficio di AMT che interviene nelle singole fasi della procedura, in ragione della propria competenza come definita nel presente Regolamento.

Per le modalità di realizzazione del registro degli accessi si rinvia all'allegato 3) della circolare ministeriale 2/17. Il Responsabile per la transizione al digitale di AMT è tenuto a promuovere ed abilitare l'utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale per la gestione delle richieste di accesso civico, adottando gli interventi di evoluzione e configurazione dei sistemi già in uso che si rendano necessari secondo il predetto allegato 3 e il documento contenente specifiche tecniche denominato "Indicazioni

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 16 di 16	
Regolamento: Accesso Civico (semplice e generalizzato)	Codice REGACC	

operative per l'implementazione del registro degli accessi FOIA", redatto dal Dipartimento della funzione pubblica, disponibile sul sito foia.gov.it.

6 PUBBLICAZIONE E LISTA DI DISTRIBUZIONE

Il presente Regolamento viene pubblicato dalla Funzione Comunicazione e Media (CEM) come allegato del documento denominato <<Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01>> (cod.: MOGC190-37001) e viene distribuito, a mezzo comunicazione via mail od altra modalità meglio vista, a cascata:

- a) dalla Funzione SGR, ai Direttori ed ai restanti altri Primi Riporti aziendali;
- b) da ciascun Direttore o altro Primo Riporto aziendale, ai Responsabili di Funzione sotto di lui incardinati;
- c) dai Responsabili di Funzione incardinati sotto i Direttori e gli altri Primi Riporti aziendali, a tutti i propri collaboratori e dipendenze.

7 NOTA DI RINVIO E SEGNALAZIONI

Per tutto quanto non detto nel presente Regolamento, si rinvia al D. Lgs. 33/2013, alle delibere ANAC ed alle circolari in materia, che costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso.

A tali prescrizioni, pertanto, occorrerà sempre fare riferimento per l'individuazione complessiva o specifica dei comportamenti e degli adempimenti prescritti, così come anche per l'interpretazione e/o l'applicazione e/o l'integrazione di eventuali disposizioni del presente Regolamento apparentemente contrastanti con tali prescrizioni/provvedimenti.

Si invitano i destinatari del presente Regolamento a segnalare, al Responsabile SGR e alla Presidenza, eventuali sue criticità/incongruenze/opportunità di miglioramento.

8 ALLEGATI

- 1) modulo accesso civico semplice RPCT;
- 2) modulo accesso civico semplice titolare potere sostitutivo;
- 3) modulo accesso civico generalizzato;
- 4) modulo riesame accesso civico generalizzato;
- 5) modulo opposizione accesso civico generalizzato;
- 6) modulo controinteressato riesame accesso civico generalizzato.